



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 122 – 15 gennaio 2022

Con il primo numero del 2022 auguriamo ai nostri lettori un buon anno

INDICE:

1. Sezioni Unite.

2. Sezioni Semplici:

- A. Diritto penale - parte generale.
- B. Diritto penale – parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., c.c. 16 dicembre 2021, Presidente Cassano, Relatore Caputo - Informazione provvisoria.

Misure di prevenzione patrimoniali - Applicazione effetti pronuncia Corte cost. 24 gennaio 2019, n. 24 - Rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Richiesta di revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Secondo quanto si apprende dall'informazione provvisoria, all'esito della pubblica udienza del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, hanno affermato che «*In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)*».

[Sez. un., Sent. n. 46387 del 15 luglio 2021 \(dep. 17 dicembre 2021\), Presidente Cassano, Relatore Rocchi.](#)

Pena - Estinzione della pena detentiva - Decorrenza del termine - Giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile - Interruzione del termine - Carcerazione - Nuova decorrenza del termine - Evasione - Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.

Il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, si interrompe con la carcerazione del condannato e comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l'esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottrae volontariamente con condotta di evasione, e che la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non integra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172, quinto comma, cod. pen.

Con la pronuncia *de qua* il supremo Consesso ha composto il contrasto ermeneutico insorto in ordine all'individuazione del momento in cui ha inizio il decorso del termine di estinzione della pena con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 172, comma 4, seconda parte, c.p., ossia quella della “*volontaria sottrazione alla esecuzione della pena già iniziata*”.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, infatti, l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva si verifica esclusivamente con la carcerazione del condannato, cosicché l'irreperibilità del medesimo non integra una volontaria sottrazione all'esecuzione già iniziata ed il *dies a quo* per la decorrenza del termine di estinzione della pena, per decorso del tempo, coincide con la data d'irrevocabilità della sentenza di condanna (cfr. Cass., Sez. I pen., 10 giugno, 1997, n. 4060, in *C.E.D. Cass.* n. 207956).

Questo principio è stato ribadito anche dopo l'introduzione, in forza della legge n. 165/1998, della procedura relativa all'esecuzione delle pene detentive brevi, che prevede la notifica, al condannato ancora libero, dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione, emesso dal pubblico ministero, al fine di consentirgli di presentare al tribunale di sorveglianza domanda di concessione di misure alternative alla detenzione, evitando di fare ingresso in carcere (cfr. Cass., Sez. I pen., 6 luglio 2020, n. 21963, n.m.; Sez. I pen., 26 giugno 2018, n. 49747, in *C.E.D. Cass.* n. 274536; Sez. I pen., 17 giugno 2004, n. 31196, *ivi*, n. 229286; Sez. V pen., 14 aprile 2003, n. 32021, *ivi*, n. 226501).

Tale orientamento nega, altresì, che, rispetto alla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi *ex art.* 656, comma 5, c.p.p., possa ricorrere il caso dell'esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione previsto dall'art. 172, comma 5, c.p., sostenendo l'applicabilità della regola generale sul decorso del termine di prescrizione della pena e negando ogni ipotesi di sospensione (cfr. Sez. un., 30 ottobre 2014, n. 2, in *C.E.D. Cass.* n. 261399).

Secondo un opposto indirizzo esegetico, invece, l'emissione dell'ordine di carcerazione, ancorché sospeso temporaneamente, realizza la potestà punitiva dello Stato. Conseguentemente, l'irreperibilità del condannato successiva alla notifica del provvedimento integra una volontaria sottrazione all'esecuzione della pena già iniziata, determinando la nuova decorrenza del termine di cui all'art. 172, comma 4, c.p. (cfr. Cass. Sez. I pen., 29 aprile 2007, n. 9854, in *C.E.D. Cass.* n. 236289). E, in caso di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., si afferma che ricorra la fattispecie contemplata dall'art. 172, comma 5, c.p. Ciò in quanto, a seguito della notifica del decreto del pubblico ministero, l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza del termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di concessione delle misure alternative alla detenzione.

[Sez. un., 24 giugno 2021 \(dep. 24 dicembre 2021\), n. 47127, Presidente Fumu, Relatore Dovere, P.G. Fodaroni \(concl. conf\).](#)

Reato continuato - Modalità di calcolo dell'aumento di pena per i reati satellite.

Ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite

È stato così composto il contrasto interpretativo che aveva diviso la Corte in due contrapposti orientamenti ermeneutici.

Secondo un primo indirizzo, in tema di determinazione della pena per il reato satellite, non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base. L'assunto si fonda sul principio che la continuazione costituisce una unità reale e non fittizia dei singoli reati e che quindi la pena va determinata globalmente con un inasprimento unico. Avendo, dunque, la pena carattere unitario, il giudice di merito non è tenuto ad indicare gli aumenti ritenuti per ciascun reato satellite (il quale perde la sua autonomia), essendo sufficiente, stabilita la pena base, determinare su di essa l'aumento, nei limiti fissati dallo stesso art. 81, c.p. (cfr. Cass., Sez. I, pen., 19 luglio 2019, n. 39350, in *C.E.D. Cass.* n. 276870; Sez. VI pen., 8 febbraio 2018, n. 18828, *ivi*, n. 273385; Sez. II, pen., 22 marzo 2017, n. 18944, *ivi*, n.270361; Sez. III pen., 2 dicembre 2016, n. 44931, *ivi*, n. 271787; Sez. IV pen., 22 novembre 2016, n. 23074; Sez. II pen., 6 ottobre 2016, n. 50987, *ivi*, n.268731; Sez. V pen., 30 aprile 2015, n. 29847, *ivi*, n. 264551; Sez. V pen., 13 marzo 2015, n. 29829, *ivi*, n. 265141; Sez. II pen., 14 settembre 2014, n. 49007, *ivi*, n. 261424; Sez. V pen., 22 settembre 1999, n. 11945, *ivi*, n. 214857 e Sez. III pen., ord. 26 settembre 1997, n. 3034).

S'inserisce in tale solco anche un arresto giurisprudenziale che segue un diverso profilo motivazionale (cfr. Sez. III pen., 22 dicembre 2017, n. 24979, in *C.E.D. Cass.* n. 273533), in cui, oltre ad affermarsi che *«in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione»*.

Si precisa, altresì, che, allorquando la pena-base sia quantificata a livelli che non si discostano dai minimi edittali o coincidono con essi, mentre quella fissata in aumento per la continuazione è tale da configurare, sia pure astrattamente, un'ipotesi di cumulo materiale di reati, il giudice debba specificare le ragioni che lo abbiano indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto, giacché, nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può – a meno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena-base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione.

In termini analoghi (cfr. Sez. V pen., 14 ottobre 2020, n. 32511, in *C.E.D. Cass.* n. 279770), si è affermato che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base *ex* art. 81, comma 1, c. p., in considerazione della misura contenuta degli aumenti

di pena irrogati ed i reati, posti in continuazione, siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee.

L'assunto della non necessità di motivazione specifica per i singoli aumenti di pena operati per la continuazione risulta sostenuta anche da pronunce non massimate (cfr. Sez. II pen., 7 giugno 2016, n. 29826; Sez. II pen., 7 giugno 2016, n. 29824; Sez. V pen., 10 giugno 2016, n. 27914 del 10/2/2016).

L'opposto orientamento, invece, sostiene che il giudice, nel determinare la pena complessiva del reato continuato, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena-base applicabile per il medesimo, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione, in modo distinto, per i singoli reati satellite anziché unitariamente (cfr. Cass., Sez. III pen., 13 settembre 2017, n. 1446 in *C.E.D. Cass.* n. 271830; Sez. VI pen., 28 settembre 2016, n. 48009 *ivi*, n. 268131; Sez. V pen., 18 febbraio 2015, n. 16015, *ivi*, n. 263591; Sez. I pen., 28 maggio 2013, n. 27198; Sez. III pen., 16 dicembre 2008, n. 4209 *ivi*, n. 242873).

Sez. un., c.c. 16 dicembre 2021, Presidente Cassano, Relatore Andronio - Informazione provvisoria.

Richiesta di archiviazione - Determinazione del G.I.P. di restituzione degli atti al P.M. per l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato - Difetto di indicazione da parte del G.I.P. di ulteriori indagini da espletare - Non abnormità del provvedimento.

Secondo quanto si apprende dall'informazione provvisoria, all'esito della pubblica udienza del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, al quesito «*se sia abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al p.m. perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, senza indicare ulteriori indagini da compiere*», hanno dato al quesito soluzione «*negativa*», affermando che «*Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. (La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la prevista iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)*».

QUESTIONI PENDENTI

Sez. IV, u.p. 25 novembre 2021, Presidente Ciampi, Relatore Esposito.

Cassazione - Ricorso - Richiesta di applicazione della più favorevole riduzione della pena, nella misura della metà, per le contravvenzioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, non richiesta nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza di detta legge.

Dall'informazione diffusa dalla Cassazione si è appreso che, all'esito dell'udienza pubblica del 25 novembre 2021, la Sezione IV penale, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se la mancata applicazione della più favorevole riduzione della pena nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni della legge 23 giugno 2017, n. 103, normativa applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, possa essere fatta valere col ricorso per cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II sent. 25 novembre 2021 – 13 gennaio 2022 n. 990 Pres. Rago, Rel. Messina D'Agostini.](#)

Circostanza aggravante della minorata difesa – Commissione del fatto “in tempo di notte” – Configurabilità dell'aggravante soltanto laddove si sia realizzato in concreto l'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa.

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall'art. 61 primo comma n. 5 c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profitto - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva riconosciuto l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa rilevando che l'imputato aveva commesso la rapina in orario notturno ed in assenza di qualsivoglia forma di potenziale controllo. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e alla determinazione della pena, con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio.*)

Sez. II sent. 30 novembre 2021 – 16 dicembre 2021 n. 46064 Pres. Verga, Rel. Ariolli.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale – Irrilevanza dei reati dichiarati estinti – Applicabilità del principio anche in caso di esito positivo della messa alla prova.

Ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale *ex art. 131 bis*, comma 3, c.p., non va tenuto conto dei reati estinti, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna. Si tratta di un principio valido anche per l'esito positivo della messa alla prova, istituto di carattere sostanziale che costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato, in ragione della collocazione sistematica nell'ambito del titolo VI (Della estinzione del reato e della pena) capo I (Della estinzione del reato) del codice penale, dell'espressa menzione di tale effetto nel testo dell'art. 163 *ter* c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede") e della funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto, il quale opera quale causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto, intervenendo prima che sia emessa la sentenza di condanna e, pertanto, prescinde da qualunque accertamento sul merito della *res iudicanda* e sulla responsabilità dell'imputato - salvo il caso del ricorrere di cause evidenti di proscioglimento *ex art. 129* c.p.p. - tanto che nessun effetto di giudicato è riconosciuto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 168 *ter* c.p. nel successivo giudizio di accertamento di danno in sede civile (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva fondato il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. sull'abitualità del comportamento dell'imputato, desunta dalla realizzazione di un reato successivamente commesso e dichiarato estinto per esito positivo per messa alla prova. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 3 dicembre 2021 – 22 dicembre 2021 n. 46882 Pres. Messini D'Agostini, Rel. De Santis.

Contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi – Necessità che vengano osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ai fini dell'integrazione del reato e della configurabilità del *fumus commissi delicti* in fase cautelare.

Poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato

del soggetto inventore, il terzo comma dell'art. 473 c.p. deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Di conseguenza, il presupposto cautelare del *fumus commissi delicti* nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale (*Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta formulata ex art. 324 c.p.p. in relazione al sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi asseritamente contraffatti, nonostante una consulenza tecnica di parte avesse rilevato che si trattava di loghi che non godono di alcuna protezione sul territorio nazionale. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per il riesame competente per nuovo giudizio*).

Sez. II sent. 23 novembre 2021 – 16 dicembre 2021 n. 46054 Pres. Gallo, Rel. Recchione.

Invasione di terreni o edifici – Stato di necessità – Criteri di applicabilità della scriminante.

L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (*Fattispecie nella quale i ricorrenti invocavano il riconoscimento dello stato di necessità, rinvenibile nell'impellente bisogno degli stessi di garantire l'abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l'impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio*).

Sez. VI, sent. 5 novembre-28 dicembre 2021, n. 47210, Pres. Di Stefano, Rel. Villoni

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale - Presupposti - Partecipazione o assistenza ad un atto del processo - Nozione - Fattispecie.

L'art. 379-*bis* c.p., prima ipotesi, trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone che, in assenza delle relative qualifiche funzionali di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non sono già tenute all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione trova sanzione nell'art. 326 c.p.; partecipazione ed assistenza attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto

processuale - promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive - ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti. *(In applicazione di tale principio, la Suprema corte ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente non solo non aveva partecipato né assistito alla formazione dell'atto processuale di cui all'imputazione, individuabile in senso proprio nella materiale predisposizione da parte dell'ufficio del pubblico ministero della richiesta di documenti di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., ma neanche a quella della relativa ricezione, esauritasi nella consegna ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria al formale destinatario).*

C. Leggi speciali.

[Sez. VI, sent. 16-28 dicembre 2021, n. 47244, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo](#)

Mandato d'arresto europeo - Procedimento di esecuzione - Intervento della persona offesa - Ammissibilità - Esclusione.

Non può consentirsi l'intervento della parte lesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo neppure ricorrendo alla previsione generale dell'art. 90 c.p.p., che consente alla stessa il deposito di memorie in ogni stato e grado del giudizio. Ciò, in quanto, l'elencazione tassativa dei soggetti ammessi a contraddire in ordine all'esecuzione del mandato di arresto europeo innanzi all'autorità giudiziaria italiana, operata dall'art. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, esclude in radice la ricorrenza di una lacuna legislativa, che, invero, costituisce il presupposto per l'operatività della clausola di rinvio alla disciplina processuale comune, *ex art. 39, primo comma, l. n. 69/2005.*

[Sez. III sent. 23 novembre 2021 – 17 dicembre 2021 n. 46187, Pres. Di Nicola, Rel. Ceroni.](#)

Reati tributari – Occultamento e distruzione di documenti contabili – Elemento soggettivo.

Nel reato di occultamento e distruzione di documenti contabili l'elemento soggettivo, pur dovendosi qualificare come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere una attività rivolta al fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia predisposto l'attività criminosa della distruzione od occultamento della contabilità sono estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato in parola.

Sez. IV, sentenza 9 novembre – 13 gennaio 2022 n. 827 – Pres. Ciampi – Rel. Bellini.

Rifiuto di sottoporsi al ciclo completo di accertamenti alcolimetrici – Art. 186 c. 7 CdS – Effetti.

Integra il reato di cui all'art. 186, c. 7 CdS. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici) e non già la diversa fattispecie di cui all'art. 186 c. 2 CdS, la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo *test*, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'*iter* degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra.

Sez. III sent. 18 novembre 2021 – 14 gennaio 2022 n. 1346, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.

Stupefacenti – Associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 – Rapporti tra reato associativo e reati fine.

In considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione: tuttavia, è altrettanto vero che, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione.

Sez. IV, sentenza 21 ottobre – 11 gennaio 2022 n. 468 – Pres. Ciampi – Rel. Nardin.

Stupefacenti – Destinazione sostanze sequestrate – Art. 87 D.p.r. 309/90 – Violazione garanzie difensive – Effetti.

La nullità della campionatura della sostanza stupefacente, per difetto della garanzia difensiva prevista dall'art. 364 c.p.p., se non si estende al sequestro, tuttavia non consente di estendere gli esiti dell'accertamento al di là dei reperti oggetto del campionamento, posto che è proprio siffatto atto ad essere tutelato dall'art. 87 d.P.R. 309/1990, per consentire all'interessato di partecipare alla selezione dei campioni.

Sez. VI, sent. 13 dicembre 2021-13 gennaio 2022, n. 1214, Pres. Criscuolo, Rel. Giordano

Stupefacenti - Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Confisca del denaro - Ammissibilità - Condizioni.

Nei casi di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato può essere adottata o ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., per le somme che costituiscono il prodotto o

il profitto del reato, con adeguata motivazione attraverso la quale il giudice dia conto della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra quanto detenuto e il reato per il quale si procede o può essere disposta la cd. confisca allargata o di sproporzione, ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p., cui rinvia l'art. 85-*bis* d.P.R. 309/1990. Anche in tal caso il giudice deve dare adeguatamente conto della sussistenza dei requisiti della sproporzione e della mancanza di prova della provenienza lecita del denaro trovato in possesso dell'imputato. *(Fattispecie nellaquale, secondo la Suprema Corte, il giudice del merito aveva giustificato la confisca con l'affermazione che si trattasse di "provento" del reato, in assenza di allegazioni idonee a giustificare la provenienza e, dunque, con affermazioni del tutto generiche, sia perché si era in presenza di un'accertata condotta di detenzione a fini di cessione e non venivano enunciati elementi per ritenere sussistente una pregressa condotta di spaccio, sia perché la somma detenuta aveva un valore del tutto trascurabile ed era oggettivamente inidonea a fondare il giudizio che si trattasse di somma sproporzionata rispetto alle condizioni dell'imputato).*

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 28 settembre 2021 – 17 dicembre 2021 n. 46179, Pres. Di Nicola, Rel. Gentili.

Appello – Citazione - Mancato rispetto del termine a comparire – Nullità – Natura.

La violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, c.p.p., integra, non consistendo in una omessa notificazione, una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., cioè prima che sia deliberata la sentenza di appello.

Sez. V sent. 26 ottobre 2021 – 14 gennaio 2022 n. 1372, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.

Appello - Rinnovazione del dibattimento - Perizia psichiatrica dell'imputato - Assenza di specifico motivo di gravame sul punto della decisione di primo grado.

Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato, anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame; infatti, l'accertamento dell'idoneità intellettuale e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito, allorquando vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità.

Sez. V sent. 28 ottobre 2021 – 10 gennaio 2022 n. 377, Pres. Catena, Rel. Borrelli.

Atti e provvedimenti del giudice - Revoca del decreto di archiviazione su richiesta del p.m. - Provvedimento abnorme.

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari revoca, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero *ex art.* 414 c.p.p. e il reclamo della persona offesa *ex art.* 410-*bis* c.p.p. per omesso avviso della richiesta.

Sez. II sent. 10 dicembre 2021 – 22 dicembre 2021 n. 46877 Pres. Di Paola, Rel. Pacilli.

Imputato – Assenza – Stato di detenzione – Legittimo impedimento anche in caso di comunicazione tardiva.

Non può celebrarsi il giudizio in assenza anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in *re ipsa* la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, deve rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza (*Fattispecie nella quale l'imputato, detenuto in carcere per altra causa, aveva chiesto di partecipare all'udienza del processo di primo grado con atto ricevuto in pari data dal direttore del carcere. La corte di appello aveva ritenuto intempestiva la richiesta di partecipazione dell'imputato e rigettato il relativo motivo di gravame. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per l'ulteriore corso*).

Sez. V sent. 22 settembre 2021 – 13 gennaio 2022 n. 1121, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.

Misure cautelari personali – Appello del pubblico ministero – Esposizione delle ragioni specifiche di critica alla decisione - Necessità.

Non avendo previsto la legge processuale l'accesso del pubblico ministero allo strumento del riesame di cui all'art. 309 c.p.p. - impugnazione a carattere interamente devolutivo - egli non può limitarsi a sollecitare al giudice dell'appello una nuova valutazione degli elementi originariamente posti a corredo della richiesta cautelare affermandone il carattere gravemente indiziario, ma deve esporre, a pena di inammissibilità, le ragioni specifiche su cui si fonda la critica della decisione impugnata, a meno che, per l'apoditticità o

lacunosità di quest'ultima, di fatto risulti omessa la stessa valutazione della richiesta medesima e del suo contenuto.

Sez. III sent. 22 settembre 2021 – 12 gennaio 2022 n. 513, Pres. Sarno, Rel. Socci.

Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Autorizzazione al lavoro – Limiti per la concessione.

L'autorizzazione al lavoro ha presupposti diversi dalla stessa sottoposizione al braccialetto elettronico e può negarsi (nella sussistenza delle altre condizioni di legge - "indispensabili esigenze di vita" -) solo ove la stessa determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica.

Sez. III sent. 19 febbraio 2021 – 14 gennaio 2022 n. 1342 Pres. Sarno, Rel. Socci.

Misure cautelari personali – Istanza di revoca della custodia in carcere per ragioni di salute – Perizia – Omesso avviso al difensore – Conseguenze in caso di rigetto dell'istanza.

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere - fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto bis c.p.p. - condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario - sulla base di una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e dell'inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l'obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, *ex art. 220 ss. c.p.p.*

Sez. III sent. 10 novembre 2021 – 22 dicembre 2021 n. 46821, Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni.

Misure cautelari personali – Presupposti per l'applicazione – Pericolo di reiterazione del reato - Attualità.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Sez. V sent. 7 dicembre 2021 – 10 gennaio 2022 n. 384, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Beni di un ente di cui l'imputato sia legale rappresentante – Presupposti.

In tema di reati commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Sez. V sent. 7 dicembre 2021 – 10 gennaio 2022 n. 384, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato - Onere di motivazione – Requisiti.

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum in mora*, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio: donde, in particolare, in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Sez. III sent. 26 novembre 2021 – 12 gennaio 2022 n. 515, Pres. Sarno, Rel. Corbo.

Notificazioni – Elezione di domicilio – Rilevanza dell'indicazione della residenza anagrafica.

È inidonea la mera indicazione della residenza anagrafica, anche se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dall'interessato, ad integrare dichiarazione di domicilio, perché occorre esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni.

Sez. II sent. 23 settembre 2021 – 10 gennaio 2022 n. 283 Pres. Imperiali, Rel. Salemme.

Notificazioni – Mancanza della *relata* di notifica – Invalidità della notifica anche nel caso in cui risulti l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario.

È invalida la notificazione del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la *relata* della notificazione - ancorché vi sia annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l'atto "a mani proprie" - in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è

regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall'ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, non ammette equipollenti (*Fattispecie nella quale veniva disposta la notifica del decreto di citazione in appello a mani dell'imputato presso il domicilio eletto. Non essendo stata rinvenuta la relata di notifica, veniva acquisita l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, essendo medio tempore maturata l'estinzione del reato per prescrizione*).

[Sez. V sent. 11 novembre 2021 – 13 gennaio 2022 n. 1108, Pres. Pezzullo, Rel. Venegoni.](#)

Notificazioni - Impossibilità di procedere alla notificazione nelle mani della persona designata quale domiciliatario - Applicabilità dell'art. 161, co. 4, c.p.p.

L'impossibilità di procedere alla notificazione nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, co. 8, c.p.p. Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'art. 157, co. 7, c.p.p., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 161, co. 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art. 157, co. 8, c.p.p.

[Sez. II sent. 26 novembre 2021 – 13 gennaio 2022 n. 1011 Pres. Rago, Rel. Mantovano.](#)

Patteggiamento – Sospensione condizionale subordinata all'obbligo del risarcimento del danno – Illegittimità.

È illegittima la sentenza di patteggiamento che subordini, in ratifica dell'accordo delle parti, la sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento del danno, trattandosi di obbligo incerto, perché indeterminato, e non determinabile in sede di patteggiamento. Va infatti ricordato che il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell'art. 165 c.p. tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno; a fronte di un elenco "chiuso" di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice (*Fattispecie nella quale il gup applicava la pena di giustizia richiesta dall'imputato con il consenso del pm, subordinando la sospensione condizionale della stessa alla corresponsione, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, della provvisoria stabilita in favore delle parti civili. La Corte, in applicazione del principio*

enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno a titolo di provvisionale).

Sez. V sent. 15 novembre 2021 – 10 gennaio 2022 n. 380, Pres. Miccoli, Rel. Riccardi.

Rescissione del giudicato - Norma applicabile - Rilevanza del momento in cui il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento.

In tema di rescissione, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, concernente non già l'*an* dell'impugnazione, bensì il *quomodo*, si deve fare riferimento non al momento di emissione della sentenza passata in giudicato, bensì a quello nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 11 gennaio 2022 – 21 dicembre 2021 n. 450, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.

Esecuzione – Revoca del beneficio dell'indulto in fase esecutiva per la sussistenza di una causa ostativa – Motivazione circa la conoscenza o la conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice che concesse il beneficio – Necessità.

Il giudice dell'esecuzione che ha disposto la revoca dell'indulto limitandosi ad attestare che l'interessato ha commesso un delitto non colposo nei cinque anni successivi alla entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, ha il dovere di interrogarsi e, quindi, di motivare il provvedimento da lui emesso in ordine alla conoscenza o conoscibilità, della sussistenza della causa ostativa ad opera del giudice dell'esecuzione che riconobbe il beneficio dell'indulto (*la Corte, sulla base di tale principio, ha annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice per le indagini preliminari, per l'accertamento, mediante l'esame degli atti del relativo fascicolo, se la causa ostativa fosse quanto meno conoscibile per il giudice che concesse il beneficio, tenendo presente la regola della preclusione alla revoca nel caso di accertata conoscibilità; ex multis, Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 e Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Rv. 279786*).

Sez. I, sent. 11 gennaio 2022 – 1° dicembre 2021 n. 449, Pres. Tardio, Rel. Centonze.

Esecuzione – Revoca della confisca – Legittimazione esclusiva dei soggetti che non hanno partecipato al giudizio – Sussistenza.

Il provvedimento di confisca dei beni sequestrati ex art. 12 *sexies* decreto-legge n. 306 del 1992, contenuto nella sentenza di condanna - al quale deve essere assimilata la sentenza di applicazione della pena -, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito. Ne consegue che soltanto i

soggetti che non hanno rivestito la qualità di parte nel processo penale in cui è stata disposta la confisca sono legittimati a fare valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati sui beni confiscati con una decisione irrevocabile.

Sez. I, sent. 11 gennaio 2022 – 21 dicembre 2021 n. 453, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute – Omesso consenso al trattamento in istituto di pena dotato di S.A.I. – Conseguenze.

I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (*in sentenza la Corte ha stigmatizzato il contegno serbato dal ricorrente il quale non si è in alcun modo confrontato con quanto reiteratamente affermato nelle relazioni sanitarie che si sono succedute, ossia la necessità di un trasferimento in Istituto dotato di S.A.I. "Servizio assistenza intensificata", limitandosi ad opporre un non motivato rifiuto*).

Sez. I, sent. 11 gennaio 2022 – 21 dicembre 2021 n. 452, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute – Omessa valutazione di una memoria difensiva – Incidenza sulla tenuta della motivazione.

L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (*in realtà, il richiamato principio di diritto, già espresso da Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578, non pare collimare perfettamente con il motivo di censura sollevato nel caso di specie dalla difesa ricorrente circa l'omessa valutazione di una consulenza tecnica; in effetti, afferma la Corte, il Tribunale di sorveglianza si era limitato a prendere in considerazione la richiesta di comparazione dei contenuti di una relazione redatta dai sanitari di un carcere con quella tempo prima redatta dai sanitari di altra struttura, ma nulla aveva rilevato circa la relazione ben più recente del consulente di parte che aveva denunciato l'assenza di un adeguato follow up per il paziente oncologico, alla luce della presenza di sospetti secondarismi, e la scarsa attenzione alla relazione, particolarmente stretta in ragione della maggiore vulnerabilità, tra patologie pregresse e l'esposizione al rischio di contagio da Covid-19*).

Sez. I, sent. 12 gennaio 2022 – 9 dicembre 2021 n. 552, Pres. Bricchetti, Rel. Bianchi.

Sorveglianza – Misure alternative – Collaboratori di giustizia – Idoneità della misura al conseguimento della rieducazione del condannato.

La speciale normativa relativa al trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia consente l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare qualora il condannato, che abbia scontato almeno un quarto della pena, ha prestato collaborazione, ha dato prova di ravvedimento ed è altresì privo di collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò premesso, l'adeguatezza logica della motivazione riguarda la congruità tra l'argomento e l'oggetto del giudizio da motivare, infatti, il giudizio sull'ammissione alle misure alternative riguarda, non tanto la già conseguita rieducazione del condannato bensì, l'idoneità della misura a conseguire l'obiettivo rieducativo. Il giudizio, dunque, deve riguardare sia il profilo soggettivo - tenendo conto del reato, della condotta antecedente e successiva ad esso, degli esiti dell'osservazione intra muraria - sia la tipologia della misura, onde verificare se la misura richiesta sia adeguata, a fronte del profilo soggettivo presentato dal richiedente al momento della decisione, a ottenere la rieducazione del condannato.

Sez. I, sent. 12 gennaio 2022 – 9 dicembre 2021 n. 553, Pres. Bricchetti, Rel. Bianchi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Divieto *ex art. 58 quater* Ord. Pen. – Onere motivazionale rafforzato – Competenza del tribunale.

Il presidente del tribunale di sorveglianza che, procedendo ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p., dichiara l'inammissibilità della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, ritenendo ostativo, ai sensi dell'art. 58 *quater* ord. pen., il mancato decorso di un triennio dall'evasione, incorre in una violazione di legge posto che la norma citata, laddove preclude l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione di cui sia stato riconosciuto colpevole, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, di un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 cod. pen. (*La Corte, nel motivare la sentenza de qua, ha ricordato anche l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma offerta dalla Consulta con sentenza n. 189 del 2010*).

Sez. I, sent. 11 gennaio 2022 – 21 dicembre 2021 n. 451, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena – Opzioni normative – Detenzione domiciliare in luogo del richiesto differimento – Motivazione delle ragioni della soluzione meno favorevole – Interesse ad impugnare – Sussistenza.

Fermo restando che anche nei casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza ha il potere di optare, in luogo del differimento, per la detenzione domiciliare, perché il menzionato art. 47 *ter* comma 1 *ter* ord. pen. tale potere gli ha attribuito, non è dubbio che debba fare uso della discrezionalità valutativa dando adeguata motivazione delle ragioni della decisione meno favorevole adottata; e che per tale profilo il provvedimento sia utilmente impugnabile anche dall'interessato che miri ad ottenere il più favorevole risultato del differimento dell'esecuzione, senza che possa dirsi che l'interesse alla pronuncia più favorevole perda di attualità e concretezza in conseguenza dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare.

Sez. I, sent. 4 gennaio 2022 – 1° dicembre 2021 n. 29, Pres. Tardio, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Reclamo giurisdizionale – Nuove domande – Rivalutazione delle statuizioni emesse – Esclusione.

Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35 *bis* comma 5 ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (*Osserva la Corte che, nel caso di specie, il detenuto avrebbe richiamato nella memoria inerente il giudizio una precedente richiesta che avrebbe riguardato «l'inserimento in TV dei canali» e che sarebbe stata poi respinta. Pertanto, si sarebbe al cospetto di una nuova istanza, del tutto distinta rispetto alla prima statuizione e alla richiesta di ottemperanza che la riguardava, sicché essa non avrebbe avuto, comunque, rilevanza in relazione alla procedura in esame).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.